

30191.19



Erante

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le copie e gli altri documenti in forma cartacea e digitale. In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le copie e gli altri documenti in forma cartacea e digitale. In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le copie e gli altri documenti in forma cartacea e digitale.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA

Presidente

CLOTILDE PARISE

Consigliere

PAOLA GHINOY

Consigliere

ANTONIO PIETRO LAMORGESE

Consigliere

ANDREA FIDANZIA

Consigliere - Rel.

AFFIDAMENTO
FIGLIO MINORE
POTERI ISTRUTTORI
GIUDICE DEL RINVIO

Ud. 23/09/2019 CC
Cron. 30191
R.G.N. 32995/2018

ORDINANZA

sul ricorso 32995/2018 proposto da:

PL, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciocca Maurizio, giusta procura speciale;

-ricorrente -

contro

OM, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.441, presso lo studio dell'avvocato Cicconetti Gianluca,

ORD.
3144
2019

rappresentato e difeso dall'avvocato Carinci Luciano, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'aquila;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, del 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2019 dal cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 3 luglio 2018 la Corte d'Appello di L'aquila - Sezione per i Minorenni - adita in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento da parte di questa Corte (con sentenza n. 27140/17) del decreto della Corte d'Appello di L'Aquila, ha rigettato il reclamo proposto da PL avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila del 11.1.2016 con il quale è stato disposto il collocamento della minore OIA, nata il 20/02/2012 in via preferenziale presso il padre OM previo affidamento della bambina ai Servizi sociali del Comune di X.

La Corte territoriale ha ritenuto che il collocamento in via preferenziale della OIA presso il padre rispondesse all'interesse morale e materiale della stessa minore, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di rinvio, soprattutto in considerazione della maggiore garanzia di stabilità offerta dal padre alla minore.



Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la signora P affidandolo a tre motivi.

OM si è costituito in giudizio con controricorso eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di trattare il merito del ricorso, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dello stesso ricorso sollevata dal controricorrente, che è infondata.

La procura speciale conferita dalla ricorrente può, infatti, ritenersi valida, essendo stata rilasciata senz'altro in epoca successiva alla sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso per cassazione, rientrando tra i documenti che sono stati inviati via p.e.c. dalla ricorrente al controricorrente. Peraltro, con tale modalità di notificazione – prevista dalla legge in alternativa a quella ordinaria – il requisito della materiale congiunzione della procura speciale al ricorso può ritenersi soddisfatto con l'invio contestuale del ricorso e della medesima procura speciale, risultando comunque inequivocabile la diretta riferibilità della seconda al primo.

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione o la falsa applicazione dell'art. 337 ter comma 1° e 2° sul rilievo che il decreto impugnato ha attribuito un significato assolutamente incongruo alla nozione di interesse del minore, disapplicando il criterio, asseritamente enunciato da questa Corte, di privilegiare la




collocazione della minore presso la madre, anche a prescindere dalla modifica da parte di quest'ultima del luogo di residenza.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, in tema di affidamento dei figli minori, è orientamento consolidato di questa Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. (Cass. n. 18817 del 23/09/2015).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha fatto una corretta applicazione del principio sopra enunciato decidendo la collocazione prevalente della minore presso il genitore – il padre - in grado di garantire alla medesima maggiore stabilità, e di darle quel senso di sicurezza e continuità già fortemente minato dalla conflittualità genitoriale. In particolare, sono stati evidenziati come elementi che depongono per la collocazione prevalente presso il padre uno stile educativo più regolativo da parte di quest'ultimo (mentre la madre è più permissiva e distante emotivamente dalla minore) nonché la presenza costante all'interno dell'agriturismo gestito dal padre



(presso cui il padre e la bambina vivono) dei nonni paterni con cui la minore ha un buon rapporto, la zia ed i cugini.

Non vi è dubbio che la valutazione in ordine alla collocazione più idonea della minore – in relazione alla quale l'unico parametro da considerare è rappresentato dall'interesse del minore medesimo – spetti al giudice *a quo* nell'ambito del giudizio di fatto allo stesso riservato, con la conseguenza che le odierne censure della ricorrente si configurano come di mero merito, essendo solo finalizzate a sollecitare una diversa rilettura del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 627 comma 3° cod. proc. civ. (l'indicazione della norma violata è sicuramente frutto di errore materiale, atteso che il codice di procedura penale disciplina il giudizio di rinvio all'art. 627 c.p.p., mentre il codice di procedura civile lo regola all'art. 394 c.p.c.) e sul rilievo che il Giudice di rinvio non avrebbe potuto d'ufficio esercitare i poteri istruttori, disponendo, nello specifico, una relazione a mezzo dei servizi sociali, dovendosi limitare il riesame ai soli fatti già accertati.

4. Il motivo è infondato.

Va osservato che la sentenza n. 27140/2017 di questa Corte, che ha annullato il precedente decreto della Corte d'Appello dell'Aquila, nell'accogliere il ricorso del sig. O sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. Civ., ha sollecitato il giudice di rinvio ad una nuova valutazione della situazione che, peraltro, per i provvedimenti in materia di affidamento di minori non può che essere *rebus sic stantibus*, data la rapida evoluzione delle dinamiche familiari.



Correttamente, quindi la Corte d'Appello la cui valutazione si è fondata comunque sulla consulenza tecnica psicologica già precedentemente espletata, ha chiesto – in sede di giudizio di rinvio – un aggiornamento della situazione della minore ai servizi sociali, tenuto conto, del resto, che il provvedimento del giudice di primo grado che doveva essere esaminato era stato emesso ben due anni e mezzo prima.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 111 Cost in relazione all'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per erroneità della decisione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento alle osservazioni e conclusioni della CTU e del servizio sociale del Comune nonché per carenza assoluta di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, lamenta la ricorrente che il decreto impugnato non ha tenuto conto della centralità della figura materna emergente dalla relazione psico-sociale e del radicamento affettivo e sociale della minore.

6. Il motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che con l'apparente deduzione della violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. la ricorrente mascheri, come nel primo motivo, una censura di merito, essendo richiesta una nuova valutazione degli elementi di fatto esaminati dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.



Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 4.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge Spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Roma, così deciso in data 23.9.2019

Il Presidente

Maria Cristina GIANCOLA

